

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 31.8.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015



Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) -Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) -Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Pignoramento immobiliare, trascrizione, rinnovazione, computo dei termini: proroga di diritto del giorno di scadenza festivo al primo giorno seguente non festivo

Posto che la trascrizione dell'atto di pignoramento immobiliare è atto integrativo della sua efficacia, in quanto serve ad assicurare che la vendita o l'assegnazione forzate siano opponibili ai terzi (il Giudice dell'esecuzione, infatti, non potrebbe disporre la vendita o l'assegnazione se non risultasse, riguardo al bene che ne dovrebbe essere oggetto, che la trascrizione del pignoramento sia intervenuta e sia ancora efficace), e alla luce dalla rilevanza della trascrizione come atto integrativo dell'efficacia del pignoramento, va osservato che la disciplina del computo dei termini dettata dall'art. 155 c.p.c., ed, in particolare, la previsione dell'ultimo comma di tale norma, concernente la proroga di diritto del giorno di scadenza, se festivo, al primo giorno seguente non festivo, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, ed anche, quindi, alla rinnovazione della trascrizione del pignoramento.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.5.2015, n. 9572

...omissis...

Motivi della decisione

Con un motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 4; dell'art. 2668 ter c.c.; dell'art. 155 c.c., u.c., dell'art. 2963 c.c.

Il motivo è fondato.

Le ragioni.

La norma dell'art. 2668 bis c.c. - in vigore dal 4.7.2009 -, al comma 1, prevede che" La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada il termine".

Il successivo art. 2668 ter c.c. - anch'esso in vigore dal 4.7.2009-, prescrive che "Le disposizioni di cui all'art. 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili".

La L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, che disciplina il regime transitorio, al comma 4, è così formulato "La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli artt. 2668-bis e 2668-ter entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge" (4 luglio 2009). L'art. 2668 bis c.c. è norma contenuta nel codice civile. Afferma che gli effetti della trascrizione cessano con la scadenza del ventesimo anno da quando è stata eseguita. Questa trascrizione serve ad anticipare alla sua data gli effetti di quella prevista dall'art. 2643 c.c., n. 6).

La norma in questione è norma sugli effetti della trascrizione ed è, quindi, di diritto sostanziale.

Ora, l'art. 1187 c.c., comma 2 - che però è scritto con riferimento alle "obbligazioni" - afferma che "all'adempimento delle obbligazioni" si applicano le disposizioni relative alla proroga dei termini che scadono in giorni festivi, se non vi sono usi diversi o se le parti non vi derogano; e ciò ai sensi dell'art. 2963 c.c., richiamato dallo stesso art. 1187 c.c., comma 1.

Certo, la "disposizione" dell'art. 2668 bis c.c. non ha come oggetto un'obbligazione.

Ma l'art. 1187 c.c., comma 2 si presta ad un'interpretazione generalizzante e ad essere inteso nel senso che - dove opera il codice civile ed è prescritto che un comportamento vada tenuto entro un certo termine - il termine è prorogato al giorno successivo, se scade in giorno festivo (v. anche Cass. 17.9.1980 n. 5288; Cass. 13.8.2004 n. 15832; Cass. 4.6.2007 n. 12998).

Interpretazione generalizzante che è del resto autorizzata anche dall'art. 155 c.p.c., comma 4 che prevede tale proroga per "i termini oltre i quali non ... ".

D'altra parte, la trascrizione in sè - come la procura - non può essere definito, nè atto processuale, nè sostanziale; ma, come la procura riceve specifica

disciplina secondo se sia servente rispetto ad un atto processuale o di diritto sostanziale.

Ora, la trascrizione dell'atto di pignoramento immobiliare è atto integrativo della sua efficacia, in quanto serve ad assicurare che la vendita o l'assegnazione forzate siano opponibili ai terzi.

Il Giudice dell'esecuzione, infatti, non potrebbe disporre la vendita o l'assegnazione se non risultasse, riguardo al bene che ne dovrebbe essere oggetto, che la trascrizione del pignoramento sia intervenuta e sia ancora efficace.

La rilevanza della trascrizione come atto integrativo dell'efficacia del pignoramento giustifica, allora, che la norma processuale sulla proroga gli si applichi. Del resto, anche la norma del codice civile si presta ad essere interpretata in un senso che ne estenda la portata oltre la sede in cui è posta. In definitiva, quindi, la disciplina del computo dei termini dettata dall'art. 155 c.p.c., ed, in particolare, la previsione dell'ultimo comma di tale norma, concernente la proroga di diritto del giorno di scadenza, se festivo, al primo giorno seguente non festivo, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito (Cass. 5.6.2001 n. 7607; Cass. 20.11.2002 n. 16343; Cass. 1.12.2010 n. 24375; v. anche S.U. 1.2.2012 n. 1418).

Ne consegue, nel caso in esame, che erroneamente il giudice del merito ha ritenuto tardiva la rinnovazione della trascrizione del pignoramento intervenuta il 5.7.2010, per essere il giorno precedente (4 luglio 2010) giorno festivo (domenica); con ciò rigettando l'opposizione agli atti esecutivi.

Conclusivamente, il ricorso è accolto e la sentenza è cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, ed accoglie l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla società B. spa.

La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese dell'intero processo.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e decidendo nel merito accoglie l'opposizione agli atti esecutivi. Compensa le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte di cassazione, il 22 gennaio 2015.



